

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2060 DEL 29 / 07 / 2026

Proposta n. 2149 del 28/07/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Corte di Cassazione – Proposizione ricorso avverso la sentenza n. 69/2026 pubbl. il 25/05/2026 della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari – Liquidazione acconto Avv. Antonio Nicolini

CIG BBDDE96E16

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del Procedimento		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l'assetto macro-organizzativo dell'Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell'assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l'assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm.;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE, con ricorso depositato in data 27 dicembre 2024, *Omissis [...]* ha citato in giudizio l'ARES Sardegna avanti il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del Lavoro, per chiedere l'accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di stabilizzazione indetta con determinazione dirigenziale n. 2327 del 24/09/2024, nonché il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione adottato con determinazione dirigenziale n. 2502 del 15/10/2024;

CHE l'Amministrazione si è regolarmente costituita in giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto per difetto del requisito dello status di lavoratore precario, elemento essenziale ai fini della stabilizzazione;

CHE la causa, istruita su base documentale, è stata definita dal Tribunale di Sassari con la sentenza n. 525/2025 del 7 novembre 2025, con la quale il Giudice del Lavoro ha respinto integralmente il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti;

RILEVATO CHE la ricorrente ha proposto appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Sassari dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari;

CHE la Corte d'Appello ha accolto il gravame proposto da *Omissis [...]* e, per l'effetto, con sentenza n. 69/2026 del 25 maggio 2026, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha:

- Disapplicato la determinazione dirigenziale n. 2502 del 15/10/2024;
- Dichiarato il diritto dell'appellante a essere ammessa alla procedura di stabilizzazione del personale precario della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), indetta con determinazione dirigenziale n. 2327 del 24/09/2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni;
- Dichiarato il diritto della medesima a essere assunta a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Biologo – disciplina Patologia Clinica, per una quota pari a n. 1 unità da destinare alla AOU di Sassari.

CONSIDERATO CHE è interesse di questa Amministrazione resistere in giudizio per tutelare le proprie ragioni e veder confermata la pronuncia di primo grado, favorevole all'Azienda;

CHE l'Avvocatura interna, pur essendo dotata di professionalità adeguate, versa attualmente in una situazione di oggettivo sovraccarico di lavoro dovuto all'elevato numero di contenziosi pendenti e alla contestuale carenza di organico, che non consente di assicurare una difesa tempestiva ed efficace per la complessità del caso di specie;

RICHIAMATA la deliberazione n. 151 del 19 giugno 2026 con la quale l'ARES Sardegna ha deciso di proporre ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 69/2026 del 25 maggio 2026 della Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, al fine di tutelare le ragioni dell'Azienda e chiedere il ripristino della pronuncia di primo grado; con il medesimo provvedimento è stato conferito incarico legale di rappresentanza e difesa dell'ARES Sardegna nel giudizio di cui sopra all'Avv. Antonio Nicolini;

DATO ATTO CHE il legale incaricato ha provveduto agli adempimenti processuali connessi alla presentazione del ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione e ha formalmente chiesto la corresponsione dell'acconto pari al 50% delle competenze professionali complessive, quantificato in € 1.969,21 oltre IVA come per legge;

CHE l'Azienda è tenuta a corrispondere la predetta somma a titolo di acconto in quanto l'attività difensiva è stata regolarmente avviata con il deposito dell'atto giudiziario e tale pagamento costituisce un preciso obbligo contrattuale derivante dal disciplinare d'incarico sottoscritto tra le parti, finalizzato a garantire il ristoro delle prestazioni già prestate a tutela delle ragioni di ARES Sardegna;

CHE risulta, altresì, necessario provvedere al rimborso in favore del medesimo legale del Contributo Unificato dall'avvocato anticipato per l'iscrizione a ruolo della causa, per un importo documentato pari a € 1.036,00, necessario per perfezionare il deposito del ricorso,

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** e pagare in favore dell'Avv. Antonio Nicolini, con studio legale a Cagliari in via Cugia n. 5, la somma complessiva di € 1.036,00 a titolo di rimborso per il Contributo Unificato dallo stesso anticipato per il ricorso in Cassazione citato in premessa, unitamente alla somma di € 1.969,21 oltre IVA come per legge, a titolo di acconto pari al 50% delle competenze professionali spettanti per l'attività difensiva svolta, come da nota proforma in atti;
- 2) **DI DARE MANDATO** alla SC Bilancio al pagamento della somma complessiva di 3.438,44 euro imputando la somma sul Bilancio d'esercizio 2026 della Gestione Liquidatoria ATS, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO (IVA inclusa)
AL	1	A514030301 Spese legali	DA00040108	3.438,44

- 3) **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 29 / 07 / 2026 al 13 / 08 / 2026

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
